


Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Tribunale di Foggia

Foggia, 27 luglio 2023



Preg.mo Dottor Sebastiano Luigi Gentile
Presidente del Tribunale di Foggia

OGGETTO: Quesito relativo alla Ordinanza di Cassazione 18044/23

Illustrissimo Signor Presidente,
nella qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, in ordine alla questione sollevata dalla promulgazione del provvedimento in oggetto, si espone quanto segue.

Premesso che l'ordinanza Cass. 18044/2023 afferma il seguente principio di diritto: "*in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s'applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92*";

che la decisione non distingue tra gli assegni (ontologicamente diversi) di mantenimento emessi nei procedimenti di separazione e in quelli di divorzio/cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero nelle cause in cui si controverta in materia di assegno di mantenimento o altre questioni di natura familiare riguardanti minori o coniuge "debole";

che la pronuncia si colloca in piena distonia rispetto a tutta la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite costituendo un pronunciamento isolato e basato su disposizioni di carattere emergenziale di cui è cessata la vigenza e le esigenze

che si registrano pronunciamenti difformi anche da parte dei Giudici del territorio, sicché appare opportuno, anche al fine di evitare un inutile sovraccarico di richieste

che è interesse della categoria conoscere l'indirizzo della sezione territoriale investita della materia

Chiede

che il Presidente voglia esprimersi, con la sollecitudine che la questione merita e che Questo consiglio riconosce agli Uffici direttivi, in ordine all'indirizzo di Codesto Tribunale con riguardo alla applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini processuali, fermo il carattere eccezionale dell'art.3 L. 742/69 riguardo ai casi meritevoli di particolare attenzione per i quali "*la ritardata trattazione potrebbe produrre un grave pregiudizio alle parti*"

Il Presidente
Avv. Gianluca Ursitti

TRIBUNALE ORDINATO DI TORINO
Definito
27 Lug. 2023
1357/45

IL DIRETTORE
DR. SSA Paola LONGO



Riscuoto debito
C.O.A. ORDINATA
CASSAZIONE 18044/2023

IL PRESIDENTE

Lette le note del COA in data odierna prot 5090;
Rilevato che trattasi di questione imminente all'esito delle
giurisdizioni, in attesa che l'Ufficio di Procura
del Tribunale può svolgere soltanto una esame di coerenza
mentre delle ipotesi interpretative mirate alle ten-
denze omogeneizzatorie delle stesse;
che peraltro nella specie, venendo in rilievo le
attribuzioni in materia fatte dalla l. 307. civ., un
intento unificante può essere evitato dalla Preside
di dette unite organizzative;
considerato che è imminente l'invio del fascicolo
rilevante;
con rinvio ad ulteriori eventuali provvedimenti;
DISPONE


comunicare l'eventuale nota del COA e del preside
La provvedimento di Procura di tutto delle sezioni
fiscali, nonché ai Magistrali professionali e onorari,
al Dr. Torini quale collaboratore della Procura e al pers-
onale ausiliario.

IN DATA

Il Presidente della l. civ., quando il rinvio delle feste
di tutti i magistrati lo consentirà, a vegliare in sede su-
ordinale la questione in oggetto.

IL PRESIDENTE
Gentile

FA 27/07/2023



TRIBUNALE di FOGGIA

OGGETTO: (a) Quesito 27.7.2023 del COA di Foggia relativo all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18044/23 in materia di sospensione feriale dei termini processuali nei procedimenti civili per obbligazioni alimentari – (b) Nota presidenziale interlocutoria in pari data – (c) Osservazioni in pari data del Presidente della Prima Sezione Civile, Dott. Antonio Buccaro


Il Presidente, lette le osservazioni 27.7.2023 a firma del Presidente della Prima Sezione Civile, Dott. Antonio Buccaro (in oggetto *sub* “c”; allegate), ne dispone la trasmissione, come seguito agli atti in oggetto *sub* “a” e *sub* “b” (riallegati), al COA di Foggia, ai Presidenti di turno della Sezione Feriale, ai Magistrati Professionali e Onorari, al Dott. Antonio Toziani (quale Collaboratore della Presidenza) e al Personale Amministrativo, nonché, per conoscenza, alla Procura della Repubblica in sede.

Foggia, 28 luglio 2023

Il Presidente
Dott. Sebastiano L. Gentile



GENTILE SEBASTIANO LUIGI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
28.07.2023 08:57:48
GMT+02:00



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

Oggetto: *chiarimenti in tema di applicazione della sospensione feriale dei termini ai procedimenti in materia di mantenimento di coniuge e figli.*

Letta la nota del C.O.A. di Foggia, in data odierna, avente ad oggetto il quesito in oggetto epigrafato:

Letto il provvedimento in pari data del Sig. Presidente del Tribunale, dott. Sebastiano L. Gentile, con il quale si invita il Presidente della Prima Sezione civile ad indire, al rientro di tutti i Magistrati della Sezione dal periodo feriale, una riunione endosezionale sulla specifica questione oggetto di segnalazione da parte dell'Avvocatura:

considerato che, il tema di cui alla ordinanza della Corte di Cassazione n. 18044/2023, ha già costituito oggetto di specifico confronto endosezionale nei termini di seguito esposti, di talchè, in considerazione della delicatezza delle questioni, di carattere anche processuale, alla stessa connesse e da questa discendenti, appare necessario fornire nella immediatezza alcune precisazioni in ordine all'applicazione della sospensione feriale dei termini ai procedimenti in tema di mantenimento del coniuge debole e dei figli minori:

OSSERVA

Con l'ordinanza n. 18044/2023, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui "In tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non si applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92".

La detta pronuncia costituisce un precedente isolato, dal quale l'intestato Tribunale intende discostarsi, aderendo, invece, al granitico orientamento di senso contrario venutosi ad affermare nel corso degli anni in seno alla giurisprudenza di legittimità, in base al quale "In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità", considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020, convertito con la L. n. 27 del 2020, non possono esser equiparate le cause relative all'assegno divorzile, attesa l'impossibilità di correlare l'assegno

divorzile all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni" (Cass. ord. n. 5393/2023; conf. anche Cass. ord. n. 6693/2023, e più risalenti, nel medesimo senso, 1874/2019, n. 17750/2009; n. 8417/2000).

La consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata al punto precedente fonda - in maniera condivisa da questo Tribunale - il proprio orientamento sul carattere eccezionale dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742, che rappresenta una elencazione tassativa dei procedimenti cui non si applica il principio di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, derivandone, così, che la deroga alla sospensione non può essere estesa a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente indicate (in termini, Cass. n. 18015/2019, secondo cui il carattere eccezionale dell'art. 3 cit. comporta che anche le categorie di procedimenti sottratte all'operatività della regola generale vadano intese con rigorosa interpretazione), *ferma la eventuale dichiarazione di urgenza per tutti quei procedimenti per i quali "la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti" (ex art. 92, ord. giud. richiamato dall'art. 3 cit.)*.

Al carattere eccezionale del citato articolo 3, si aggiunge un altro elemento che porta a discostarsi dal principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18044/2023, e cioè il fatto che tale pronuncia si fonda in parte su disposizioni di carattere emergenziale di cui è cessata la vigenza, le quali disposizioni emergenziali avevano, peraltro, ben chiara la differenza tra gli obblighi alimentari, quelli relativi ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nonché quelli conseguenti all'assegno divorzile.

Ed infatti, inizialmente l'art. 2, co. 2, lett. g), del d.l. n. 11/2020, entrato in vigore l'8-3-2020, escludeva dalla sospensione dei termini processuali, per i fini che qui interessano, unicamente "le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità".

Successivamente, l'art. 83, comma 3, lett. a, D.L. n. 18/20, disponeva che la sospensione non si applicasse alle "cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità".

Unicamente in sede di conversione del D.L. n. 18/20, avvenuto con L. n. 27/20, le parole "cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti" sono state sostituite dall'espressione "cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile", tant'è che nella versione finale il disposto prevedeva l'esclusione per le "cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali".

Ne deriva, quindi, che nel periodo emergenziale lo stesso Legislatore si è preoccupato di distinguere le cause aventi ad oggetto: a) alimenti; b) assegno divorzile; c) il diritto all'assegno di mantenimento; d) obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.

Pertanto, non è nemmeno corretto sostenere - come fa l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18044/2023 - che mediante il D.L. n. 18/20 il Legislatore abbia inteso far propria quella nozione lata di "obbligo alimentare" contenuta nel Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008, poiché il medesimo Legislatore ha sempre mantenuto distinti gli obblighi puramente alimentari ex art. 433 c.c., da quelli conseguenti all'assegno divorzile, all'assegno di mantenimento e a quelli genericamente conseguenti a "obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità".

A tal riguardo, da ultimo, si evidenzia anche che l'interpretazione della locuzione "alimenti", richiamata dall'art. 92, R.D. n. 12/41, nel senso indicato dalla Suprema Corte non è nemmeno imposta dal Regolamento CE n. 4/2009, tenuto conto che il regolamento mira ad offrire regole comuni agli Stati membri unicamente in tema di competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione delle decisioni straniere e cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e quindi regola un ambito affatto differente rispetto a quello oggetto della pronuncia.

Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene di aderire al consolidato orientamento della Suprema Corte sopra richiamato, interpretando, quindi, restrittivamente la previsione di cui all'art. 92, co. 1, R.D. n. 12/41 e ritenendo, di conseguenza, (anche) i termini processuali relativi ai procedimenti vertenti in tema di mantenimento del coniuge debole e dei figli minori assoggettati alla sospensione feriale, *ferma la eventuale dichiarazione di urgenza per tutti quei procedimenti per i quali "la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti" (ex art. 92, ord. giud., richiamato dall'art. 3 Legge n. 742/1969).*

Foggia, 27 luglio 2023

Il Presidente della Prima Sezione Civile

Dott. Antonio Buccaro



BUCCARO
ANTONIO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
29.07.2023
15:49:38
GMT+00:00